

PRECISAZIONE

relativa alla procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifacimento dell'impianto carburanti dell'area di servizio Trens est e adeguamento degli impianti accessori di piazzale

Con riferimento alla procedura aperta in oggetto si evidenzia che tutta la documentazione che il concorrente inserirà nella "Busta B – Offerta tecnica" dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri in caso di impresa singola, dai legali rappresentanti, o dai procuratori muniti dei necessari poteri, di ognuna delle imprese che andranno a costituire l'ATI in caso di raggruppamento costituendo, dal legale rappresentante, o da un procuratore munito dei necessari poteri, dell'impresa capogruppo mandataria in caso di raggruppamento già costituito.

26 febbraio 2013

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifacimento dell'impianto carburanti dell'area di servizio Trens est e adeguamento degli impianti accessori di piazzale

(ultimo aggiornamento il 4 marzo 2013)

- 1. Al punto 5.2.1 lett. a) del Disciplinare di gara, sono specificati i requisiti del soggetto esecutore della progettazione esecutiva. E' richiesto l'avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni di servizi appartenenti alle seguenti classi e categorie: VIa) - opere stradali, IIIa) - impianti fognari e meccanici e IVc) - impianti elettrici.*

A tal fine si chiede se il requisito relativo alla IVc) - impianti elettrici può essere soddisfatto con lavori ascrivibili e certificati in classe III c) - impianti di illuminazione, telefonici, segnalazione, controlli.

Il requisito richiesto con riferimento alla classe IVc) non può essere soddisfatto con lavori ascrivibili e certificati in classe IIIc).
- 2. Confrontando il computo metrico estimativo allegato in progetto con la tabella allegata di excel da noi redatta, è emerso che vi sono delle incongruenze nelle moltiplicazioni relative ad alcune voci.*

Tale situazione comporta una somma finale differente dall'importo a base d'asta.

Si chiedono chiarimenti e/o istruzioni a tal fine.

Con riferimento al quesito posto si evidenzia innanzitutto che la differenza rilevata tra la somma finale, calcolata dall'Impresa, e l'importo a base di gara è

dovuta ad un'erronea trascrizione di un importo unitario compiuta dall'Impresa stessa.

Si conferma pertanto la correttezza dell'importo posto a base d'asta.

Ciò premesso, si chiarisce che l'asserita erroneità degli importi relativi ad alcune moltiplicazioni tra le quantità delle voci e il relativo prezzo è dovuta all'indicazione, nel computo metrico estimativo, di soli due decimali a fronte del prodotto effettuato su base millesimale.

Tali differenze, costituite per lo più da entità millesimali, non incidono comunque sull'importo dei lavori a base d'asta.

Si sottolinea inoltre che al fine della formulazione della propria offerta il concorrente deve prendere a riferimento gli importi a base d'asta dei quattro corpi indicati nell'elenco prezzi.

Resta inoltre salva la disciplina di cui all'articolo 119, comma 5 del D.P.R. 207/10 secondo la quale "nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. [...]".

3. **In merito al bando in oggetto siamo a richiedere il seguente chiarimento: all'art. 2 del Disciplinare di gara, nell'ambito dell'individuazione delle categorie SOA relative ai lavori dell'appalto, in riferimento alla categoria OG3, class. III, viene indicato un importo che eccede quanto stabilito dal D.P.R. 34/2000. Come è da intendersi? Questa Società, nelle richieste di adeguata qualificazione SOA agli operatori economici, tiene preliminarmente conto dell'abilitazione per l'impresa a partecipare alle gare ed eseguire i lavori nei limiti della propria classifica qualificata incrementata di un quinto, come previsto dall'art. 61, comma 2 del D.P.R. n. 207 del 2010. Pertanto per quanto attiene alla qualificazione per l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria OG3 del presente appalto, per un importo di euro 1.077.769,26, è richiesta la classifica III.**
4. **La nostra ditta possiede le categorie richieste OG3 e OG1 ma non possiede la categoria OG11. In questo caso per partecipare alla gara devo obbligatoriamente fare un ATI o posso subappaltare i lavori. Ai sensi di quanto previsto al punto II.2.1) del bando di gara la qualificazione nella categoria OG11 deve essere obbligatoriamente posseduta dal concorrente che potrà subappaltarne la misura massima del 30%. Pertanto la ditta dovrà associarsi con altra impresa in possesso di qualificazione sufficiente per la categoria OG 11 o ricorrere all'istituto dell'avvalimento.**
5. **In riferimento all'appalto in oggetto sono a porre il seguente quesito: disciplinare di gara a pag. 6 e 7 p.to 5.2.1 – requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del soggetto esecutore della progettazione esecutiva.**

In caso di RTP il requisito richiesto al p.to b) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni deve essere soddisfatto da ogni singolo componente della RTP oppure è sufficiente che il requisito sia soddisfatto cumulativamente?

Soddisfano il possesso dei requisiti, i progetti esecutivi fatti e approvati nel 2000 con i lavori iniziati nel 2003 e finiti nel 2008?

Con riferimento al requisito di cui al punto 5.2.1 lettera b) del disciplinare di gara, lo stesso può essere posseduto cumulativamente in capo ai soggetti facenti parte del RTP.

Per quanto attiene al requisito di cui al punto 5.2.1 lettera a) del disciplinare di gara, al fine della soddisfazione del medesimo verranno presi in considerazione i servizi di progettazione regolarmente iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione dei medesimi.

6. *Qualora i progettisti fossero degli esterni, devono costituire una ATI indipendente o possono confluire in quella del concorrente?*

Qualora i progettisti siano più professionisti esterni, gli stessi dovranno associarsi tra loro nelle forme previste all'art. 90, comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Tale raggruppamento potrà poi a sua volta associarsi al concorrente o essere dal medesimo indicato.

7. *Poiché si notano delle discrepanze negli elaborati (disegni, capitolato e computo) è prevista una priorità negli stessi?*

Il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto è per la stazione appaltante completo in tutti i suoi elaborati. Per quanto attiene alla "priorità" dei medesimi, si precisa che il computo metrico estimativo, a differenza del capitolato e dei disegni, non è un documento che farà parte integrante del contratto.

Si rimanda altresì alla risposta al quesito n. 2, ultimo capoverso.

8. *Essendo la gara a corpo, le eventuali carenze per lavorazioni o forniture di materiali devono essere segnalate? E con quali modalità?*

Si veda la risposta al quesito n. 2, ultimo capoverso.

9. *Il verbale di sopralluogo può essere firmato dal rappresentante legale della mandataria di una ATI da costituire? È necessario indicare nel verbale tutte le imprese mandanti?*

L'attestazione di avvenuto sopralluogo può essere sottoscritta dal legale rappresentante, o persona da lui delegata, della mandataria di un'ATI costituenda, senza che vengano ivi indicate tutte le imprese mandanti.

10. *Non abbiamo trovato lo "Schema di contratto" negli elaborati di gara, per conoscere le modalità di pagamento; è possibile sapere come verranno liquidati i lavori?*

Come si evince anche dall'elenco dei documenti contenuti nelle singole cartelle del cd-rom relativo agli elaborati progettuali dell'appalto in argomento, lo "schema di contratto" è contenuto nella cartella ""00_INQUADRAMENTO GENERALE" ed è nominato "23936_PD0_GEN_REL_06_R0".

11. *In merito alla suddivisione degli importi secondo le classi e categorie del DM 4 aprile 2001 ai fini dei requisiti di capacità tecnico professionale del/i progettista/i si chiede per quale motivo nel Computo Metrico Estimativo vengono correttamente riportate le seguenti classi con i seguenti importi:*

VI a	€ 811.153,86
I c	€ 174.476,71
I f	€ 255.364,20
III a	€ 427.518,85
III c	€ 286.929,90
IV c	€ 388.677,75

mentre nel Disciplinare di Gara le classi VIa - Ic – If vengono raggruppate nella VIa ; e le classi IIIc – IVc vengono raggruppate nella IVc: si chiede se vi sia un motivo particolare per cui è stata compiuta questa scelta.

Le classi indicate nel Computo Metrico Estimativo non hanno alcuna implicazione ai fini della qualificazione per la partecipazione alla presente gara e devono essere tenute in considerazione le classi e categorie come indicate nel bando e disciplinare di gara.

Trattandosi di progettazione per un importo inferiore a euro 100.000,00 non trova applicazione l'articolo 263 del D.P.R. 207/10 bensì l'art. 267 del medesimo D.P.R., che prevede la facoltà per la stazione appaltante di raggruppare classi e categorie in relazione alla specificità del servizio da affidare così come globalmente inteso.

12. Alla lettera c) del p.to III.2.1) del Bando di gara si dice che ciascun concorrente dovrà produrre dichiarazione in possesso dei requisiti di cui all'art.253 DPR 207/10 in capo al soggetto esecutore della progettazione definitiva. Si tratta chiaramente di un refuso e si intendeva invece scrivere progettazione esecutiva?

Si conferma che per mero errore materiale al punto III.2.1) lettera c) del bando di gara è stata indicata la parola “definitiva” in luogo di “esecutiva”.

I requisiti di cui all'art. 253 del D.P.R. 207/10 sono pertanto da possedersi in capo al soggetto esecutore della progettazione esecutiva, come indicato nel disciplinare di gara.

13. Come previsto all'articolo 6 del Disciplinare di Gara in merito alla “cauzione provvisoria” si intende avvalersi della possibilità di ridurre del 50% l'importo della garanzia per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO9000, però nella modulistica predisposta dall'Amministrazione per la partecipazione alla gara non si trova questa opzione. Si chiede se si possa modificare la modulistica oppure come ci si debba comportare.

E' chiaramente possibile, qualora il concorrente si avvalga della facoltà di ridurre del 50% l'importo richiesto a titolo di cauzione provvisoria, barrare l'importo prestampato sul modello di dichiarazione generale e indicarvi l'importo dimezzato.

14. Riduzione dei tempi previsti per le fasi di progettazione e di esecuzione: mentre a pag. 11 del Disciplinare di Gara punto 2) del paragrafo BUSTA B si afferma che NON saranno ammesse riduzioni superiori rispettivamente al 20% e al 50% del relativo tempo massimo indicato; a pag. 17 del Disciplinare di Gara dove si illustrano le modalità di calcolo e di attribuzione dei punteggi di cui all'art. 8.1.2 a) si afferma al contrario che “Qualora l'offerente dovesse offrire una riduzione di tempo superiore a quella massima, l'offerta verrà comunque considerata valida e al medesimo offerente verrà attribuito il punteggio previsto per la riduzione massima consentita”: si chiede quale delle due ipotesi sia valida

Da una lettura congiunta delle due disposizioni sopra richiamate è evincibile che le riduzioni superiori alle percentuali indicate con riferimento ai tempi di progettazione e di esecuzione non verranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione di un punteggio diverso dal massimo consentito.

15. Si chiede se, nel caso di concorrente qualificato per la sola costruzione che debba quindi avvalersi di progettista qualificato, il Modulo offerta riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione debba ovviamente essere timbrato e firmato da tutti i concorrenti in raggruppamento temporaneo ed anche dal progettista o dai progettisti indicati per la progettazione esecutiva.

In caso di partecipazione di raggruppamento già costituito il Modulo sopra indicato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante, o da un procuratore munito dei necessari poteri, dell'impresa capogruppo mandataria.

Nel caso di raggruppamento costituendo il Modulo dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti, o dai procuratori muniti dei necessari poteri, di ognuna delle imprese che andranno a costituire l'ATI.

16. Si chiede se, come è previsto al p.to 5.2.1 del Disciplinare di Gara, l'obbligo per i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento si debba intendere valida anche per i consorzi stabili oltre a quelli ordinari. Il dubbio è generato dal fatto che nella modulistica di partecipazione a pag.7 della "Dichiarazione del concorrente relativa all'insussistenza di cause generali...." all'ultimo capoverso a fine pagina si citano tra parentesi (ATI e di consorzi ordinari) mentre invece i "consorzi ordinari" non comparivano nel p.to 5.2.1 del Disciplinare di Gara.

Come correttamente indicato nel disciplinare di gara al punto 5.2.1 l'obbligo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento vige esclusivamente per i raggruppamenti temporanei di imprese e con riferimento alla sola esecuzione dei lavori.

17. Siamo in possesso dei requisiti certificati da una SOA per la sola esecuzione avendo la categoria OG3 classifica III, OG11 classifica III e OG1 classifica VI e, pertanto, è nostra intenzione **indicare** in sede di gara come previsto dal bando (punto III a2) uno o più soggetti di cui all' art. 90, comma 1 lettere d), e), f), F-bis), g) ed h) in possesso di tali requisiti. **Il nostro quesito è questo: Possiamo indicare due soggetti diversi e precisamente una " Società di Ingegneria " e uno " Studio Tecnico Associato" i quali insieme ma in forma disgiunta ottemperano ai requisiti richiesti dal bando e precisamente classe VIa) classe IIIa) classe IVc)? Tale società di ingegneria e tale studio tecnico associato compileranno per quanto di competenza e nei modi richiesti l' apposito modulo di dichiarazioni predisposto dalla Vs. Amministrazione.**

Per quanto di nostra competenza nel modulo " Dichiarazione del concorrente relativa all'insussistenza di cause generali di esclusione, ai requisiti partecipazione ed alla qualificazione, da rilasciarsi a cura del legale rappresentante/procuratore speciale" **indicheremo** negli appositi campi e nei modi richiesti tale Società di Ingegneria+Studio Tecnico associato.

La Società di Ingegneria nella persona del suo Direttore Tecnico, e lo Studio Tecnico Associato devono firmare gli elaborati prodotti ed inseriti nella busta B Offerta Tecnica oppure è sufficiente la firma del nostro Amministratore Unico e Legale Rappresentante con allegato il documento di riconoscimento?

Qualora il concorrente, per quanto attiene alla progettazione esecutiva, intenda indicare due soggetti diversi, questi ultimi dovranno associarsi tra loro nelle

forme previste all'art. 90, comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Tale raggruppamento potrà quindi essere indicato dal concorrente ovvero a sua volta associato in raggruppamento con il concorrente.

Per quanto attiene ai documenti da inserirsi nella "Busta B – Offerta tecnica", gli stessi dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante, o da procuratore munito dei necessari poteri, del soggetto concorrente.

18. *La nostra società intende indicare per la progettazione esecutiva delle opere una Società di ingegneria.*

Nel modulo di "Dichiarazione del concorrente relativa all'insussistenza di cause generali di esclusione, ai requisiti di partecipazione ed alla qualificazione, da rilasciarsi a cura del legale rappresentante/procuratore speciale", a pag 3, ultima tabella, occorre indicare i dati di tutti i soci di tale società oppure solo quelli del/dei professionisti coinvolti? E dove si esplicitano i riferimenti della Società di Ingegneria a cui fanno capo tali professionisti?

Nella tabella sopra descritta devono essere indicati solo i professionisti (persone fisiche) che provvederanno all'espletamento dei servizi di progettazione. I riferimenti della società di ingegneria della quale i professionisti fanno parte andranno esplicitati nel modulo "Dichiarazione relativa all'insussistenza di cause generali di esclusione, ai requisiti di partecipazione ed alla qualificazione, da rilasciarsi a cura del progettista".

19. *(La nostra società intende indicare per la progettazione esecutiva delle opere una Società di ingegneria.)*

Nello stesso modulo, a pag. 4, prima tabella, trattandosi di società di ingegneria, chi è "la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche"?

Nel caso di specie "la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche", da indicarsi obbligatoriamente ai sensi di quanto previsto dall'art. 90, comma 7 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e che corrisponde al soggetto che coordina le prestazioni degli altri progettisti e provvede all'integrazione degli elaborati progettuali, può essere un socio, un direttore tecnico o altro ingegnere o architetto, laureato e abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale.

20. *(La nostra società intende indicare per la progettazione esecutiva delle opere una Società di ingegneria.)*

Nel modulo di "Dichiarazione relativa all'insussistenza di cause generali di esclusione, ai requisiti di partecipazione ed alla qualificazione, da rilasciarsi a cura del progettista", a pag 4, prima dichiarazione, sempre trattandosi di società di ingegneria, chi deve dichiarare l'iscrizione all'albo professionale e relative qualifiche?

Ciascuno dei professionisti che provvederanno all'espletamento dei servizi di progettazione è tenuto a compilare e sottoscrivere la "Dichiarazione relativa all'insussistenza di cause generali di esclusione, ai requisiti di partecipazione ed alla qualificazione, da rilasciarsi a cura del progettista" per la propria parte di competenza e nella quale devono essere indicate l'iscrizione all'albo professionale e le relative qualifiche.

21. *(La nostra società intende indicare per la progettazione esecutiva delle opere una Società di ingegneria.)*

Nello stesso modulo, a pag 6, in basso, avvalendosi la società di ingegneria delle prestazioni dei soli soci e di consulenti, ed essendo quindi priva di dipendenti, e non

avendo conseguentemente posizioni INPS, INPS, Cassa di previdenza, ecc., cosa deve essere indicato?

Nel caso di specie la compilazione dei campi sopra indicati può essere omessa.

22. (La nostra società intende indicare per la progettazione esecutiva delle opere una Società di ingegneria.)

Negli allegati del predetto modulo, le dichiarazioni ai sensi dell'art. 38 devono essere rilasciate da tutti i soci della società di ingegneria? Solo da quelli coinvolti nella progettazione? O dal legale rappresentante, che nel caso specifico non è socio?

Le dichiarazioni di cui all'art. 38, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163 del 2006 devono essere rilasciate dai soggetti ivi indicati in ragione della tipologia della società di ingegneria (amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Il legale rappresentante dello studio di ingegneria, qualora non coincida con alcuno dei professionisti che provvederanno all'espletamento dei servizi di progettazione, dovrà inoltre rendere le dichiarazioni di cui al predetto articolo 38 anche in relazione allo studio di ingegneria (potrà a tal fine utilizzare il modulo "Dichiarazione relativa all'insussistenza di cause generali di esclusione, ai requisiti di partecipazione ed alla qualificazione, da rilasciarsi a cura del progettista" omettendo i campi non di pertinenza).

23. In quale busta va incluso il Modulo offerta riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione?

Il Modulo offerta riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione, da utilizzare per esprimere la riduzione dei tempi previsti per le fasi di progettazione e costruzione come da richiesta del disciplinare di gara, all'articolo 8, punto 8.12. a) della tabella a pag. 15, va inserito nella "Busta B – Offerta tecnica.

24. Nel caso venga indicato un professionista esterno per la progettazione, a pag. 8 della "dichiarazione del concorrente" occorre indicare qualcosa alla sezione "con riferimento al servizio di progettazione, di volersi avvalere della facoltà di subappaltare ... le seguenti prestazioni:"?

Qualora il concorrente intenda avvalersi della facoltà di subappaltare, secondo quanto consentito dall'articolo 91, comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, è tenuto a darne indicazione già in sede di presentazione dell'offerta.

In caso contrario il concorrente ometterà la compilazione della suddetta sezione.

25. La società di ingegneria a cui intendiamo affidare la progettazione, si avvale delle prestazioni di soci professionisti e di consulenti professionisti esterni. Nel disciplinare di gara, punto 5.2.1 b) si considerano anche tali consulenti esterni, ma nelle "dichiarazioni generali del progettista", pag. 2, ultima tabella, sembra che non venga chiesto di elencarli. Come ci dobbiamo comportare?

E' possibile indicare i consulenti della società di ingegneria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. n. 207 del 2010, nel modello "Dichiarazione

relativa all'insussistenza di cause generali di esclusione, ai requisiti di partecipazione ed alla qualificazione, da rilasciarsi a cura del progettista" aggiungendo i nominativi e le posizioni dei consulenti al di sotto della tabella a pag. 2 "soci professionisti" ovvero utilizzando modulistica propria che riporti tutte le informazioni analoghe previste dalla normativa vigente in materia e contenute nei fac-simili predisposti dalla stazione appaltante.